

dataprime NEWS

n° 07

15 FEBBRAIO 2022



Wolters Kluwer



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di DATAPRIME
fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

FISCO

BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "NON 4.0": QUALE È IL RISPARMIO?

COMMERCIALISTI: FORMAZIONE PROFESSIONALE AD HOC PER DIVENTARE ESPERTI INDIPENDENTI

LAVORO

CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE: QUALI PROSPETTIVE PER LE AZIENDE?

SUPER GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE OVER 50: AL VIA I CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO

FINANZIAMENTI

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI AUTOTRASPORTO: QUANDO E CON QUALI REQUISITI

sommario

BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "NON 4.0": QUALE È IL RISPARMIO?

Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Con specifico riferimento agli investimenti in beni "non 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto in misura percentuale al costo determinato ai fini delle imposte sul reddito nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, per gli investimenti in beni strumentali materiali e 1 milione di euro per gli investimenti in beni strumentali immateriali. La misura del credito d'imposta è diversamente articolata a seconda della data in cui avviene l'acquisto. Quanto è vantaggioso?

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 44, legge n. 234/2021) ha modificato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020, come già modificati dall'art. 20 del decreto Sostegni bis).

L'agevolazione, che riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020, si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (art. 1, comma 1061, legge n. 178/2020).

La normativa si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dalla legge di Bilancio 2020, nell'ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0". In particolare, la legge di Bilancio 2020 aveva ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta - analogo a quello in esame - per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, di cui alle precedenti agevolazioni del super ammortamento e dell'iper ammortamento. Il credito d'imposta era riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), avessero effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con requisiti e misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. - imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

- enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

- esercenti arti e professioni, anche se l'attività viene svolta in forma associata e ivi compresi i soggetti che esercitano come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare o al codice della crisi di impresa o ad altre leggi speciali (anche ove sia ancora in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni).

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dalla normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

In linea generale, i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare sia del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari" (i.e. beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0 indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016), sia del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016); gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "non 4.0" (circolare 23 luglio 2021, n. 9, punto 1.3.). L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa o dell'arte e professione, ad eccezione:

- dei mezzi di trasporto a motore indicati nell'art. 164, comma 1, TUIR (autovetture e autocaravan, aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto);

- dei beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (D.M. 31 dicembre 1988);

- dei fabbricati e delle costruzioni;

- dei particolari beni indicati nell'allegato 3 annesso alla legge di Stabilità per il 2016 - legge n. 208/2015 (condutture, condotti, materiale rotabile),

- dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Poiché la norma riconosce il credito d'imposta per beni materiali e

immateriale “nuovi”, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (si considera “nuovo” anche un bene utilizzato per un certo periodo in base ad un contratto di comodato e poi acquistato dallo stesso comodatario - risposta a interpello 3 febbraio 2022, n. 63).

Il credito è riconosciuto alle imprese per gli investimenti in beni strumentali:

- materiali “Industria 4.0” (indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016);
- materiali “non 4.0” (cioè i beni materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016);
- immateriali “Industria 4.0” (indicati nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016);
- immateriali “non 4.0” (cioè i beni immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016).

Per i beni materiali e immateriali “non 4.0” il credito d'imposta è riconosciuto in misura percentuale al costo determinato ai fini delle imposte sul reddito (art. 110, comma 1, lettera b, TUIR) nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

- 2 milioni di euro, per gli investimenti in beni strumentali materiali;
- 1 milione di euro per gli investimenti in beni strumentali immateriali. La misura del credito d'imposta è diversamente articolata a seconda della data in cui avviene l'acquisto.

Per gli acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 - ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo.

Per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione- il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Bene	Acquisto dal	Al	Condizioni	Credito d'imposta
Bene materiale “non 4.0”	16 novembre 2020	31 dicembre 2021		10%
Bene materiale “non 4.0”	1° gennaio 2022	30 giugno 2022	entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine deve essere stato accettato dal venditore e deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	10%

Bene materiale “non 4.0”	1° gennaio 2022	31 dicembre 2022		6%
Bene materiale “non 4.0”	1° gennaio 2023	30 giugno 2023	entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine deve essere stato accettato dal venditore e deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	6%
Bene immateriale “non 4.0”	16 novembre 2020	31 dicembre 2021		10%
Bene immateriale “non 4.0”	1° gennaio 2022	30 giugno 2022	entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine deve essere stato accettato dal venditore e deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	10%
Bene immateriale “non 4.0”	1° gennaio 2022	31 dicembre 2022		6%
Bene immateriale “non 4.0”	1° gennaio 2023	30 giugno 2023	entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine deve essere stato accettato dal venditore e deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	6%

La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (ai sensi dell'art. 18, legge n. 8/2017).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, non si applicano i limiti alla compensazione previsti dalle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 53, legge n. 244/2007: utilizzo annuale dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro (l'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza);

- art. 34, legge n. 388/2000: limite massimo per ciascun anno solare per la compensazione dei crediti;

Attenzione

Per il 2021 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili è stato elevato a 2 milioni di euro (art. 22, comma 1, D.L. n. 73/2021).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite è stato fissato "a regime" a 2 milioni di euro (art. 1, comma 72, legge n. 234/2021). Leggi anche Compensazione dei crediti con limite definitivo a 2 milioni

- art. 31, D.L. n. 78/2010: divieto di compensazione di crediti, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative in parola, è previsto che le imprese che si avvalgono di tali misure sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero (D.M. 6 ottobre 2021 che definisce il modello di comunicazione, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile).

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP;

- non rileva ai fini del rapporto per la deduzione degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e delle spese generali (art. 109, comma 5, TUIR);

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (art. 1, comma 1059).

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo (art. 1, comma 1060, legge n. 178/2020). Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il modello di comunicazione deve essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo economico entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, vale a dire entro il 30 novembre 2022, per gli investimenti realizzati nel 2021 ed entro il 30 novembre 2023 per gli investimenti effettuati nel 2022. Ai fini della

fruizione del credito d'imposta, il contribuente deve calcolare l'importo del credito ed indicarlo, ai fini della compensazione, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito (anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni). La compensazione del credito deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo.

Caso n. 1

Una società acquista, in data 15 marzo 2022, un impianto "non 4.0" per un corrispettivo di 300.000 euro più IVA. Il bene entra in funzione nel 2022. Trattandosi di un bene strumentale materiale "non 4.0", acquistato nel 2022, spetta un credito d'imposta pari al 6% del costo determinato ai fini delle imposte sul reddito (art. 110, comma 1, lettera b, TUIR) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Il credito d'imposta spettante è pari a: $300.000 \times 6\% = 18.000$ euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni:

- 2022: 6.000 euro;

- 2023: 6.000 euro;

- 2024: 6.000 euro.

Caso n. 2

Una società acquista, in data 15 marzo 2022, tre impianti "non 4.0" per un corrispettivo di 300.000 euro più IVA cadauno (totale, 900.000 euro oltre IVA).

I beni entrano in funzione: due impianti nel 2022 e il terzo impianto nel 2023. Trattandosi di beni strumentali materiale "non 4.0", acquistati nel 2022, spetta un credito d'imposta pari al 6% del costo determinato ai fini delle imposte sul reddito (art. 110, comma 1, lettera b, TUIR) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Il credito d'imposta spettante è pari a: $900.000 \times 6\% = 54.000$ euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni:

- 2022: 12.000 euro;

- 2023: 18.000 euro;

- 2024: 18.000 euro;

- 2025: 6.000 euro.

Nel 2023 uno dei macchinari entrato in funzione nel 2022 viene ceduto a titolo oneroso. La norma prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo (art. 1, comma 1060, legge n. 178/2020). Pertanto, l'originaria base di calcolo diventa pari a 600.000 euro e, conseguentemente, il credito d'imposta spettante deve essere così rideterminato: $600.000 \times 6\% = 36.000$:

- 2022: 6.000 euro;

- 2023: 12.000 euro;

- 2024: 12.000 euro;

- 2025: 6.000 euro.

Poiché il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi

dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, qualora il soggetto avesse utilizzato in compensazione, nell'anno 2022, 12.000 euro, sarebbe tenuto a riversare la differenza non spettante (6.000 euro) entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta 2022.

Caso n. 3

Una società acquista, in data 15 marzo 2022, un impianto "non 4.0" per un corrispettivo di 2.300.000 euro più IVA. Il bene entra in funzione nel 2022. Trattandosi di un bene strumentale materiale "non 4.0", acquistato nel 2022, spetta un credito d'imposta pari al 6% del costo determinato ai fini delle imposte sul reddito (art. 110, comma 1, lettera b), TUIR) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta spettante è pari a: $2.000.000 \times 6\% = 120.000$ euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni:

- 2022: 40.000 euro;
- 2023: 40.000 euro;
- 2024: 40.000 euro.

COMMERCIALISTI: FORMAZIONE PROFESSIONALE AD HOC PER DIVENTARE ESPERTI INDIPENDENTI

Cristina Bauco - Ricercatore Area Giuridica della
Fondazione Nazionale dei Commercialisti

A seguito delle novità normative intervenute nel settore della crisi d'impresa, anche il nuovo elenco di materie allegato al Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili reca una sezione (F.1.1.) dedicata alla formazione dell'esperto indipendente della composizione negoziata. Undici codici materia rientrano nella nuova sezione F.1.1.: dalla redazione di un piano di risanamento alla gestione delle trattative con le parti interessate fino alla stima della liquidazione del patrimonio e al contenuto della relazione finale. Come deve prepararsi il commercialista per accedere all'elenco unico degli esperti indipendenti tenuto presso le CCIAA?

Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale il 16 giugno 2021. La pubblicazione ha fatto seguito al parere favorevole espresso dalla Ministra Cartabia il 23

novembre 2021. Al Regolamento FPC è allegato il nuovo elenco materie con l'attribuzione dei rispettivi codici. L'elenco delle materie è stato aggiornato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 31 ottobre 2021 a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della composizione negoziata di cui al D.L. n. 118/2021, e della formazione specifica richiesta ai professionisti per essere iscritti nell'elenco unico degli esperti indipendenti tenuto presso le CCIAA. Si è dunque introdotta la sezione F.1.1. dedicata alla formazione dell'esperto indipendente di cui al D.L. n. 118/2021. L'art. 3, commi 3 e 4, D.L. n. 118/2021 prevede requisiti professionali e formativi per poter accedere all'elenco degli esperti indipendenti tenuto presso le CCIAA con sede nel capoluogo di regione ovvero presso le province autonome di Trento e Bolzano. L'iscrizione all'elenco unico da parte dei commercialisti è subordinata alla ricorrenza di tre condizioni, da valutarsi congiuntamente:

- l'iscrizione da almeno 5 anni all'Albo;
- l'aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa;
- il possesso di specifica formazione prevista nel decreto dirigenziale del ministero della giustizia del 28 settembre 2021 (in forza dell'espresso richiamo effettuato nell'art. 3, comma 2, D.L. n. 118/2021). Lo specifico percorso formativo richiesto per l'accesso all'elenco unico degli esperti indipendenti della composizione negoziata è valido ai fini FPC. La sezione F.1.1. del nuovo Regolamento FPC racchiude undici codici materia. L'elencazione degli argomenti oggetto di trattazione corrisponde a quella individuata nell'art. 7 del Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.L. n. 118/2021, approvato dal CNCEC nella seduta del 27 ottobre 2021. Esso riporta pedissequamente la selezione degli argomenti e le indicazioni sulla gestione dei corsi contenute nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021. L'associazione delle materie ai codici richiesta per l'accREDITAMENTO dei corsi effettuata nella sezione F.1.1. del Regolamento FPC corrisponde alle previsioni dell'art. 8 del Regolamento approvato il 27 ottobre 2021. Tale ultima disposizione fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni circa l'organizzazione dei corsi destinati alla formazione obbligatoria dei professionisti che intendono essere iscritti negli elenchi regionali degli esperti indipendenti per la composizione negoziata tenuti presso le CCIAA. Oltre alla necessaria strutturazione del corso secondo le istruzioni del decreto dirigenziale del ministero del 28 settembre 2021, il soggetto che ha chiesto l'accREDITAMENTO è tenuto a rilasciare un attestato nominativo dal quale risulti che il corso rispetta i requisiti fissati nel menzionato decreto dirigenziale e il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materia. Il CNCEC attribuisce ai singoli moduli o all'intero corso un CFP per ciascuna ora di formazione riconoscendo l'equipollenza tra la formazione specifica e obbligatoria richiesta dall'art. 3, D.L. n. 118/2021 e la formazione professionale obbligatoria per tutti i professionisti iscritti all'Albo. I codici

materia riportati nella sezione F.1.1. del Regolamento FPC e nell'art. 8 del Regolamento sulla modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali per la formazione dell'elenco unico degli esperti della composizione negoziata, sono i seguenti:

- F.1.1.: Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

- F.1.2.: Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale

- F.1.3.: La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

- F.1.4.: La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del Risanamento

- F.1.5.: La redazione di un piano di risanamento

- F.1.6.: Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

- F.1.7.: La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze

- F.1.8.: Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

- F.1.9.: Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali

- F.1.10.: La stima della liquidazione del patrimonio

- F.1.11.: L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11.

La struttura dei corsi deve corrispondere alle indicazioni contenute nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021. Si tratta, più partitamente, delle linee guida di cui alla sezione IV del decreto dirigenziale previste per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager.

Nelle linee guida sono dettagliate le tematiche oggetto dei corsi, la durata di 55 ore, la tipologia dei docenti individuati in relazione all'argomento trattato.

In aderenza a quanto previsto nell'art. 3, comma 7, D.L. n. 118/2021, le linee guida precisano, inoltre, che la formazione precedentemente maturata, quale risultante dal curriculum vitae del candidato, o la successiva partecipazione a corsi di formazione di approfondimento dei tempi individuati nella sezione IV possono rilevare ai fini dell'individuazione dell'esperto da parte della commissione preposta alla nomina dell'esperto istituita presso la CCIAA regionale.

La formazione può essere effettuata anche a distanza, ma dovranno essere previste verifiche di effettiva e di efficace fruizione. Ciò posto, le linee guida per la formazione unitaria e l'art. 7 del Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali approvato dal CNDCEC nella seduta del 27 ottobre 2021 individuano le seguenti tematiche:

- il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi, della durata di 4 ore;

- il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale della durata di 4 ore;

- la domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma, della durata di 3 ore;

- la sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento, della durata di 5 ore;

- la redazione di un piano di risanamento della durata di 5 ore;

- il protocollo di conduzione della composizione negoziata, della durata di 7 ore;

- la gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze, della durata di 10 ore complessive da distribuire nell'arco di due sessioni;

- nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie, della durata di 4 ore;

- nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali, della durata di 4 ore;

- la stima della liquidazione del patrimonio, della durata di 4 ore;

- l'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11, della durata di 5 ore.

CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE: QUALI PROSPETTIVE PER LE AZIENDE?

Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Saldo positivo per le assunzioni grazie ai rapporti a termine o in somministrazione. Lo certifica l'ISTAT con i dati sull'occupazione pubblicati a febbraio. Ma quali sono le prospettive per il 2022? Alcune novità normative possono intaccare l'andamento positivo. Con il 31 dicembre 2021, è terminata la possibilità di rinnovare e prorogare, senza l'obbligo di indicare una causale, i contratti a termine anche durante la fruizione degli ammortizzatori Covid. Inoltre, con la conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro, è stata rivista l'agevolazione che prevede la possibilità di non contabilizzare nella durata massima i periodi di missione a termine da parte dei lavoratori assunti, dall'agenzia di somministrazione, a tempo indeterminato, con la reintroduzione della scadenza al 30 settembre 2022. Quali sono le possibili criticità per imprese e lavoratori?

Il primo febbraio scorso l'Istat ha pubblicato i dati sull'andamento dell'occupazione in Italia a dicembre 2021. I dati sono alquanto confortanti. Rispetto al mese precedente (novembre), dicembre ha fatto emergere una diminuzione dei disoccupati e la sostanziale stabilità degli occupati e degli inattivi.

Il numero di occupati a dicembre 2021 è superiore a quello di dicembre 2020 del 2,4% (+540mila unità). Tra i dati più interessanti, la crescita del numero di occupati tra le donne, i dipendenti a termine e le persone con meno di 50 anni d'età. Confrontando il trimestre ottobre-dicembre 2021 con quello precedente (luglio-settembre), si osserva un livello di occupazione più elevato

dello 0,3%, con un aumento di 70mila occupati. A questi dati positivi vanno affiancati anche i dati dell'Osservatorio sul precariato, pubblicati dall'INPS a fine gennaio. Tra le varie informazioni risaltano quelle relative alle assunzioni che, nel periodo gennaio-ottobre 2021, hanno visto un balzo in avanti, rispetto allo stesso periodo del 2020, facendo risultare un saldo positivo di 990mila nuovi contratti di lavoro. Di questi circa 774mila sono rapporti a termine o in somministrazione.

Questa spinta, per quanto non stabile nel tempo, ha permesso a molte persone di riavvicinarsi al mondo del lavoro, anche solo per farsi conoscere ed apprezzare dalle aziende, nella speranza di una stabilizzazione futura.

L'aumento dell'occupazione, attraverso queste due tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), è stato possibile anche grazie ad una serie di norme emergenziali che hanno "alleggerito" le numerose regole che in questi anni sono state disposte in materia, al fine di agevolare la ripartenza delle aziende.

Parlo dei rinnovi e delle proroghe senza l'obbligo di indicare una causale, dell'utilizzo di contratti a termine anche durante la fruizione degli ammortizzatori Covid, cosa vietata ordinariamente, e della possibilità di non cumulare la durata delle missioni a tempo determinato, all'interno del limite massimo di rapporti a termine stipulabili, dei lavoratori assunti dall'Agenzia di somministrazione a tempo indeterminato. Le prime due agevolazioni sono scadute il 31 dicembre 2021 e non sono state prorogate, per quanto lo stato emergenziale sia ancora attivo e il legislatore abbia disposto ulteriori settimane di cassa integrazione, per il periodo gennaio-marzo 2022, per alcuni settori che hanno subito particolarmente la pandemia.

In particolare, non è più disponibile la sospensione del divieto di contrattualizzare o prorogare a termine lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni. Ciò in quanto detta agevolazione era stata collegata agli ammortizzatori Covid, di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), scaduti il 31 dicembre 2021. Infatti, la nuova cassa integrazione agevolata (introdotta dall'articolo 7, del decreto-legge n. 4/2022), fa riferimento unicamente al D.Lgs. n. 148/2015. La terza agevolazione, quella che prevede la possibilità di non contabilizzare nella durata massima i periodi di missione a termine da parte dei lavoratori assunti, dall'agenzia di somministrazione, a tempo indeterminato, è stata rivista, con la reintroduzione della scadenza al 30 settembre 2022. Infatti, mentre il D.L. n. 146/2021 aveva eliminato la temporaneità della disposizione, questa è stata, poi, reintrodotta dalla legge di conversione (legge n. 215/2021), limitandone la fruizione al 30 settembre prossimo. Dopo tale data, anche le missioni a tempo determinato, di lavoratori stabilmente occupati con contratti a tempo indeterminato, dovranno essere conteggiati nel limite massimo di durata dei contratti a termine, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 19, del TU sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015) e quindi dovranno limitare l'attività

lavorativa presso l'utilizzatore al raggiungimento dei 24 mesi ovvero al limite prescritto dal CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice.

Questa, per l'appunto, è la nuova versione della disposizione oggetto del presente approfondimento e operativa dal 22 ottobre 2021: "Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022."

L'intervento normativo ha ritenuto non logica la considerazione di equiparare i lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato con quelli che hanno un rapporto di lavoro flessibile/precario, come i lavoratori a termine. Infatti, per quanto la missione sia a tempo determinato, le garanzie di stabilità sono evidenziate dalla tipologia contrattuale utilizzata dal datore di lavoro (Agenzia di somministrazione) e cioè quella a tempo indeterminato e non quella prevista dall'azienda utilizzatrice: prestazione a termine. Da questo assunto, non riesco a capire perché il legislatore abbia fatto marcia indietro, disponendo un termine all'applicazione di questa regola (30 settembre 2022) che porterà migliaia di lavoratori, assunti a tempo indeterminato, a non poter svolgere la propria attività lavorativa all'interno delle aziende utilizzatrici, in quanto ritenuti lavoratori a termine e quindi suscettibili delle regole previste per questa tipologia contrattuale.

Termino ricordando che non rientrano nell'applicazione della norma quei lavoratori somministrati in staff leasing e cioè assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il lavoro e somministrati a tempo indeterminato. Infine, per il computo della durata massima, oltre la regola su indicata, vanno considerati anche questi principi:

- la durata massima è stabilita primariamente dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) e soltanto nel caso in cui non sia normata a livello contrattuale, si applica la disposizione prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (massimo 24 mesi).
- la sommatoria va effettuata esclusivamente tra i contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. un eventuale rapporto di lavoro a termine, svolto con mansioni di livello e categoria legale diversa rispetto ai precedenti, va computato a parte e genera un nuovo massimale.
- nella durata massima non sono computati i periodi di lavoro svolti con altre tipologie contrattuali diverse dai contratti a tempo determinato e dalla somministrazione a termine. ad esempio, eventuali periodi svolti, dal medesimo lavoratore, con contratti intermittenti a termine, contratti di collaborazione ovvero con rapporti formativi di tirocinio. - per quanto riguarda i contratti in somministrazione, bisogna considerare soltanto quelli stipulati

dal 18 luglio 2012, giorno di vigenza della legge n. 92/2012 (riforma Fornero) che ha introdotto detto obbligo.

- non vanno computati i rapporti a termine per motivi stagionali.
- al termine del periodo massimo, previsto dalla contrattazione collettiva (o dalla legge), è possibile prolungare il rapporto in corso per un massimo di 50 giorni. si tratta della "prosecuzione di fatto" che permette di estendere il rapporto a tempo determinato, che ha raggiunto il limite massimo di durata, di un ulteriore periodo di lavoro che dovrà prevedere una retribuzione maggiorata. (art. 22, del D.Lgs n. 81/2015)
- le aziende in star-up innovativo (di cui al D.L. n. 179/2012) possono arrivare sino a 48 mesi di durata massima, anche con un unico contratto a tempo determinato.
- i contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. (articolo 23, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015)
- i dirigenti sono esclusi dal computo previsto dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 81/2015, in quanto possono effettuare contratti di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni.
- sono, altresì, esclusi dal computo della durata massima anche i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

SUPER GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE OVER 50: AL VIA I CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO

Paolo Stern Gianluca Petricca - Consulenti del lavoro - Nexumstp

Dal 15 febbraio, i lavoratori over 50 soggetti all'obbligo vaccinale sono tenuti a possedere ed esibire il super green pass per accedere ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro possono effettuare i controlli con l'app Verifica C-19, e le altre funzionalità previste dalla legge, onde evitare il rischio di incorrere in una sanzione da 400 a 1.000 euro. Nel caso in cui lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale siano sprovvisti della certificazione verde rafforzata, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, non oltre il 15 giugno 2022. In quali casi è possibile effettuare la sostituzione del lavoratore? Quando non occorre il controllo del super green pass?

A far data da oggi, 15 febbraio, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato che hanno compiuto 50 anni di età, soggetti quindi

(dallo scorso 8 gennaio 2022) all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Covid-19, per accedere al luogo di lavoro, devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato. Ricordiamo che l'obbligo vaccinale è esteso, a far data dal 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, a tutti i cittadini italiani e a tutti i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età (o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022).

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale espone, a far data dal 1° febbraio 2022, a una sanzione pari a 100 euro comminata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. La certificazione verde Covid-19 rafforzata, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 viene rilasciata a seguito di:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.
- L'obbligo di possesso del green Pass rafforzato da parte dei soggetti (over 50) sottoposti all'obbligo di vaccinazione, riguarda tutti i lavoratori (siano essi lavoratori subordinati o autonomi ma anche soggetti che svolgono attività di formazione o volontariato) che, a qualsiasi titolo, accedono al luogo di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa. Come già per il green pass base, l'obbligo di possesso del green pass rafforzato è esteso, ad esempio, anche ai lavoratori (over 50 e soggetti all'obbligo vaccinale) dipendenti dell'appaltatore che accedono al luogo di lavoro per svolgere il servizio previsto dal contratto di appalto o ai lavoratori somministrati il cui controllo del green pass rafforzato è rimesso, come per il green pass base, al soggetto utilizzatore, fermo restando l'onere per il somministratore di informare i lavoratori circa la sussistenza dell'obbligo. I datori di lavoro privati devono verificare il possesso del green pass rafforzato da parte dei lavoratori over 50 tenuti all'obbligo vaccinale, che accedono al luogo di lavoro. Le verifiche devono essere effettuate secondo le modalità previste dalla legge (app Verifica C-19 e le altre funzionalità di verifica previste dalla legge). La legge n. 165/2021 (di conversione del D.L. n. 127/2021) ha inoltre previsto che i lavoratori possano consegnare al datore di lavoro una copia della propria certificazione verde Covid-19 (anche rafforzata), così da essere esonerati da successivi controlli. La mancata effettuazione delle verifiche comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Permangono evidentemente in essere tutte le attività di controllo e verifica già previste per i soggetti under 50 che accedono al lavoro. Nessun controllo dovrà, e potrà, essere svolto per attività non rese in un luogo di lavoro (smart working, lavoro a domicilio, telelavoro), ovviamente qualora il lavoratore fosse chiamato a svolgere prestazioni nei locali aziendali si attiverebbe invece l'obbligo di verifica. Nel caso i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. I lavoratori over 50 privi di green pass rafforzato perché non soggetti all'obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico-sanitarie, possono essere adibiti a mansioni anche diverse, ovvero in modalità agile, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro privati (indipendentemente dalla dimensione aziendale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori over 50 sprovvisti di green pass rafforzato (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro) per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al già menzionato termine del 15 giugno 2022. La violazione dell'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro è punita con una sanzione amministrativa comminata dal Prefetto da euro 600 a euro 1.500 oltre che soggetto a possibili sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI AUTOTRASPORTO: QUANDO E CON QUALI REQUISITI

Giovanna Greco - Dottore Commercialista

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con due diversi decreti, concede incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per il rinnovo di mezzi pesanti in chiave ecologica e innovativa, per un importo complessivo di 100 milioni di euro: il primo decreto riguarda gli incentivi per investimenti ad elevata sostenibilità; il secondo invece riguarda gli incentivi per il rinnovo dei mezzi di autotrasporto. Per usufruire degli aiuti si aspetta ancora l'apertura dello sportello. Inoltre, il Ministero ha comunicato che le risorse verranno distribuite alle aziende previa procedura di prenotazione ed erogate fino a concorrenza della disponibilità prevista per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con due diversi decreti, concede incentivi all'acquisto di veicoli ecologici e per il rinnovo di mezzi pesanti in chiave ecologica e innovativa per un importo complessivo di 100 milioni di euro:

- il primo decreto riguarda gli incentivi per investimenti ad elevata sostenibilità dei mezzi di autotrasporto;
- il secondo invece riguarda gli incentivi per il rinnovo dei mezzi di autotrasporto.

Con il DM "Incentivi per investimenti ad elevata sostenibilità mezzi autotrasporto" il Mit ha reso disponibili risorse per i seguenti investimenti:

a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate. Possono accedere a questi contributi a le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto. Con il DM "Incentivi per rinnovo mezzi autotrasporto" il Mit ha invece disposto risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell'arco del biennio 2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l'annualità 2021 e di 25 milioni di euro per l'annualità 2022 per le seguenti finalità:

a) 5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a

motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

b) 35 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate comprese;

c) 10 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. Destinatari di questa misura sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti. I contributi concessi in relazione a detti investimenti ammontano a:

a) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;

c) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli

per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate comprese, come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000. Per la presentazione delle domande bisognerà attendere l'apertura dello sportello. Nel frattempo, il Mit ha comunicato che le risorse verranno distribuite alle aziende previa procedura di prenotazione ed erogate fino a concorrenza della disponibilità prevista per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La disponibilità delle risorse verrà monitorata in tempo reale sul sito istituzionale del Ministero e sul sito dell'ente gestore che è Rete autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.



Corrispettivi SMART



La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza

ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

martedì 15 febbraio 2022

Annotazione separata nel registro corrispettivi
Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari
Fatturazione differita ed annotazione

mercoledì 16 febbraio 2022

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari
Proroga scadenze versamenti Covid-19
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento annuale imposta sui servizi digitali e redazione prospetti analitici
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

www.dataprime.it
info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 8
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocetta, 7
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

